



CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18 - 00186 ROMA
TEL. (06) 69942191 - 69942192 - FAX (06) 69942190

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi

LORO SEDI

Roma, 27 aprile 1995
Rif. P/CR.c/1819

CIRCOLARE N° 18

OGGETTO: Sui compiti del geologo in seno alla commissione edilizia comunale

Con la circolare n° 1 del 31 gennaio 1994 diretta agli Ordini Regionali, vennero esaminate le attribuzioni e le responsabilità del componente di Commissione edilizia comunale, eretta ai sensi del II comma dell'art. 33 della L. 17 agosto 1942, n. 1150, quando egli fosse iscritto ad uno degli albi professionali dei Geologi.

Sorgono ora ulteriori perplessità, manifestate a questo Consiglio Nazionale da componenti geologi di commissioni edilizie, in merito al diritto-dovere del Geologo, componente della Commissione edilizia, di ivi esprimersi - anche mediante la propria formale manifestazione di voto - in tutte quelle ipotesi nelle quali non sia prevista dalla legge la relazione geologica, come, ad esempio, per le opere soggette ad autorizzazione. Ci si domanda, cioè, in particolare, se possa - o debba - il Geologo esprimere il proprio voto in siffatti casi (a); ovvero se possa - o debba - esprimersi negativamente quando il progetto o l'elaborato fosse al di fuori della propria competenza professionale (b); oppure, nelle ipotesi in cui invece sia prevista per legge la relazione geologica, possa limitarsi ad esprimere voto formale o parere solo per quanto riguarda la parte geologica di propria competenza (c); ovvero, infine, quale ovvio corollario delle perplessità sub a), se la competenza del Geologo nella Commissione edilizia si estenda anche alla relazione su progetti per i quali non sia prevista la relazione geologica (d).

Orbene si era già messo in luce, nello studio reso pubblico con la circolare sopra citata, come i poteri, le attribuzioni, i compiti e le responsabilità dei componenti della Commissione edilizia fossero identici per tutti i membri, e come la volontà del singolo componente fosse meramente formativa dell'atto complesso, finale, dell'organo, all'interno del quale non possa essere distinto.

La preferenza, accordata dalla legge, alla nomina di alcuni componenti in quanto espressioni di particolari realtà professionali non concede infatti a costoro la veste di "rappresentanti" del singolo Ordine o Collegio, nè tantomeno la veste di "rappresentanti" di particolari discipline tecnico-scientifiche o materie culturali e professionali.

La legge ha previsto la particolare estrazione professionale di alcuni componenti delle Commissioni edilizie al solo fine di concedere una maggiore attenzione a questo o a quell'altro aspetto tecnico-professionale rilevante nell'iter formativo delle scelte edilizie, ma nel momento in cui il soggetto è nominato componente della Commissione edilizia, sarà tenuto a compiere i propri doveri d'ufficio, al pari di ogni altro componente, valutando e salvaguardando il pubblico interesse da ogni punto di vista - e non solo dal punto di vista nel quale egli si trovi particolarmente preparato professionalmente - rammentandosi che nell'esercizio della sua qualità di componente della Commissione edilizia è pubblico ufficiale a tutti gli effetti.

Di conseguenza, a titolo di esempio, il Geologo componente della Commissione edilizia dovrà essere tenuto a conservare il segreto d'ufficio - anche nei confronti del proprio Ordine - e dovrà parimenti informare tempestivamente l'Autorità Giudiziaria ogni qualvolta ravvisi negli atti esaminati dalla Commissione edilizia ipotesi di reato, come, ad esempio, la presentazione di una relazione geologica da parte di un ingegnere ovvero anche della relazione geotecnica, quando ciò sia permesso dal noto pronunciamento del Consiglio di Stato.

Da tutto ciò si desumono de plano le risposte ai quesiti come sopra riportati.

Il Geologo in seno alla Commissione edilizia non solo può, ma deve votare con scienza e ponderazione in tutte le occasioni in cui ciò sia richiesto (a). Neppure potrà astenersi o addirittura votare negativamente per l'approvazione di un progetto, con la motivazione di non essere competente professionalmente (b).

Il voto espresso dal Geologo comprenderà l'intero progetto sottoposto alla Commissione edilizia, non essendo ammessi voti parziali o condizionati solo ad aspetti per i quali si è professionalmente competente (c), e, conseguentemente, sul Geologo incomberanno tutti i doveri degli altri componenti, tra i quali gli obblighi di relazionare sui progetti affidatigli e di essere presente nelle occasioni in cui sia legalmente richiesto (d).

IL PRESIDENTE
(Dr. Geol. Pietro De Paola)

